



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, per come modificati dall'art. 11 della legge 05.08.2022, n. 118 dal Comune di Minervino Murge (BT), assunta al protocollo della Sezione n. 7235 del 19.12.2025;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 7252 del 19.12.2025;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, convocata con ordinanza n. 1/2026.

Premesso in

FATTO

1. Con nota del 18.12.2025, trasmessa via PEC ed acquisita in pari data al protocollo n. 7235 di questa Sezione regionale di controllo, il segretario generale del Comune di Minervino Murge (BT), ha trasmesso - ai fini delle verifiche previste dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 (recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.) e ss.mm.ii. - *“la delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 18.12.2025”* avente ad oggetto *“Preso d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALLART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa la costituzione di una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n.191, denominata Acqua Comune, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia”*.

2. Dopo aver riportato copiosa normativa di riferimento, il Consiglio comunale di Minervino Murge (BT) ha preso atto *“della deliberazione dell'Autorità idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, mediante la quale l'Autorità ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' “in house providing” alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo”* nonché *“della deliberazione dell'Autorità idrica Pugliese n. 75 del 24.09.2025 di presa d'atto delle modifiche statutarie e determinazioni conseguenti ai fini dell'istruttoria condotta da Autorità Idrica Pugliese”*.

3. Tanto premesso, il Comune di Minervino Murge (BT), con la deliberazione n. 7 del 18.12.2025, ha conclusivamente statuito di: *“... 4. di acquisire la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024 “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato”, per una*

quota pari al 0.061% del capitale sociale di Acquedotto Pugliese S.p.A., come previsto nell'Allegato "A" alla Legge regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025 (corrispondente ad un valore di € 25.435,92) e di trasferire successivamente alla costituenda Società "veicolo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024, la proprietà delle medesime azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A; 5. di procedere alla costituzione - con i Comuni di Crispiano, Mesagne, Cellamare e San Marco in Lamis della "Società Veicolo" - acquisendo la quota di capitale sociale pari a 10.000,00 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell'art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata "Acqua Comune" e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale; 6. di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto della "Società Veicolo", allegati in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al piano economico-finanziario inerente la gestione della predetta Società, attestante la auto-sostenibilità dell'intervento in ragione della prevista distribuzione degli utili del Soggetto Gestore Acquedotto Pugliese S.p.A., quale ente pubblico a rilevanza economica partecipato dalla società veicolo, dando atto contestualmente che in ogni caso non potrà essere posto a carico dei Comuni soci l'onere, integrale o parziale, delle spese di funzionamento della Società Veicolo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse indicate all'art. 32, lettera c), dello statuto di quest'ultima. 7. di autorizzare il Responsabile del Settore finanziario a sottoscrivere la quota di capitale sociale di pertinenza di questa Amministrazione comunale, mediante il versamento di €10.000,00 a valere sul capitolo n. 10940304 "Costituzione Società Veicolo Acqua Comune" del bilancio di previsione 2025/2027, codice 09.04-3.01.01.02.001; 8. di sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto della "Società Veicolo", nonché per il compimento di tutte le altre attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione e per il buon fine dell'operazione, ancorché qui non espressamente menzionate".

Considerato in

DIRITTO

1. La normativa di riferimento

1.1 L'art. 5 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 (recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.), per come modificato dalla citata legge n. 118/2022 (entrata in vigore il 27 agosto 2022) così dispone:

«1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai

sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni».

2. La funzione della Corte dei conti

2.1 In relazione alle funzioni svolte dalla Corte dei conti nelle vicende in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, *“La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa ... [ha] il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili. In primo luogo, l'atto deliberativo assume rilevanza sul piano del diritto privato (Corte cost. n. 227/2020); si pensi al riguardo alle conseguenze che la mancanza o l'invalidità dell'atto amministrativo deliberativo produce in termini di nullità ex art. 2332 c.c. della società neocostituita, ove esso riguardi una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale (art. 7, c. 6, TUSP), ovvero in termini di inefficacia del contratto di acquisto delle partecipazioni (art. 8, c. 2, TUSP). Per altro verso, l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (Corte costituzionale sentenza n. 251/2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'Amministrazione. In questa prospettiva, gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con un chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici (Corte costituzionale sentenza n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n. 86/2022). È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni dell'art. 5 TUSP le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in discorso, ora sottoponendolo all'esame della Corte dei conti, per intercettare tempestivamente eventuali criticità, esprimendo valutazioni che potrebbero emergere in sede di controllo sui*

piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP” (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

2.2 In effetti, la Corte dei conti deve verificare “*che il provvedimento adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine a:*

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

3. La questione sottoposta dal Comune di Minervino Murge (BT)

3.1 Dopo aver sinteticamente ricordato la normativa di riferimento ed il ruolo della Corte dei conti, è ora necessario passare all’esame della questione sottoposta dal Comune di Minervino Murge (BT), della quale andranno pertanto valutate la relativa ammissibilità soggettiva e quella oggettiva, ulteriori profili preliminari (quali la competenza e l’eventuale sussumibilità in ipotesi di “*esprese previsioni legislative*” ex art. 5, comma 1 del T.U.S.P.) e la conformità dell’operazione societaria prospettata rispetto alle attuali disposizioni legislative in materia.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1 L’art. 1, comma 1 (“*Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*”) e l’art. 2, comma 1, lett. a) (“*Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*”) del T.U.S.P. individuano i soggetti tenuti all’osservanza delle

disposizioni della medesima normativa, con l'espresso riferimento alle "amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001", tra le quali rientra ovviamente anche il Comune di Minervino Murge (BT), odierno richiedente la pronuncia di questa Corte dei conti. Non vi sono pertanto dubbi sull'ammissibilità soggettiva della richiesta avanzata e sull'applicabilità della normativa richiamata da parte del Comune di Minervino Murge (BT).

5. Ammissibilità oggettiva

5.1 Secondo l'art. 5, comma 3, primo periodo del T.U.S.P. deve essere trasmesso alla Corte dei conti "l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta", laddove per società si intendono "gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile" (art. 2, comma 1, lett. l) del T.U.S.P.) e per partecipazione "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f) del T.U.S.P.).

5.2 Nella fattispecie in esame, concretantesi nella partecipazione da parte del Comune di Minervino Murge (BT) alla costituzione "della "Società Veicolo" - acquisendo la quota di capitale sociale pari a 10.000,00 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell'art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata "Acqua Comune" e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale", non vi sono dubbi circa la riconducibilità della medesima nell'ambito di applicazione del citato art. 5, comma 3 del T.U.S.P..

6. Ulteriori verifiche preliminari: competenza ed eventuale sussumibilità in ipotesi di "espresse previsioni legislative" ex art. 5, comma 1 del T.U.S.P.

6.1 Il riparto di competenza in relazione alla pronuncia della Corte dei conti sulle questioni di cui si è detto è contenuto nell'art. 5, comma 4 del T.U.S.P. che così dispone: "per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli

atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.

6.2 Nella fattispecie oggetto del presente esame, poiché si tratta della partecipazione alla costituzione di una società da parte di un ente locale avente sede nella Regione Puglia, ossia il Comune di Minervino Murge (BT), appare incontestabile la competenza di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia a conoscere della questione.

6.3 Ulteriore verifica preliminare attiene alla eventuale sussumibilità della fattispecie oggetto della presente pronuncia alle ipotesi di *“espresse previsioni legislative”* di cui all’art. 5, comma 1 del T.U.S.P. in base al quale *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”.*

6.4 A riguardo, *in primis* appare necessario ricostruire cronologicamente il quadro normativo di riferimento.

Ab origine, con il d.lgs. n. 141/1999 l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) venne trasformato in Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP S.p.A.), società che proseguì senza soluzione di continuità la gestione del servizio idrico e fognario per conto dei comuni pugliesi, come gestore unico regionale. Sempre nel 1999, la legge della Regione Puglia n. 28 delimitò l’intero territorio regionale in un unico A.T.O., tenendo conto della specificità idro-geomorfologica e dell’interconnessione del sistema idrico pugliese. Il 30.09.2002 per il tramite di una convenzione di gestione (inclusiva di un disciplinare tecnico) il commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale in Puglia affidò ad AQP S.p.A. la gestione del servizio idrico e fognario fino al 31.12.2018, termine poi prorogato fino al 31.12.2025 da successivi interventi normativi (art. 21, comma 11-*bis* del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Sempre nel 2002 venne costituita l’Autorità d’Ambito Territoriale per la Puglia, espressione delle amministrazioni locali proprietarie delle reti ed infrastrutture e con la legge della Regione Puglia n. 8 del 2007 l’Autorità in esame assunse la natura di consorzio di enti locali, cui aderirono i comuni pugliesi mediante convenzione del 28.06.2008.

Con una successiva legge regionale (n. 9 del 2011) venne istituita l’Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.), ente pubblico non economico rappresentativo dei comuni, cui vennero trasferite tutte le funzioni dell’Autorità d’Ambito, incluse la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e l’affidamento del servizio stesso.

A livello statale, poi, il d.lgs. n. 152 del 2006 (recante il c.d. codice dell’ambiente) disciplinò le funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (da esercitare tramite l’ente di governo d’ambito, ai sensi dell’art. 142, comma 3), il principio dell’unicità del gestore per A.T.O. (art. 147) e le modalità di affidamento (art. 149-*bis*, che ai sensi del d.lgs. n. 201/2022 – di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – consistevano in varie modalità di gestione, ossia: gara, mista, *in house*).

Il 13.12.2022 la Regione Puglia espresse, con determinazione dirigenziale n. 436, il parere motivato di VAS (integrata con VInCA) sul piano d’ambito dell’A.I.P., imponendo specifiche integrazioni ed il rispetto degli obblighi di pubblicità e partecipazione previsti dalla legge regionale n. 44/2012. Con deliberazione n. 21 del 13.03.2023 il consiglio direttivo dell’A.I.P. approvò il piano d’ambito 2020–2045, riallineando l’arco temporale alla durata ipotizzata per il nuovo affidamento al gestore unico, così da definire gli obblighi di servizio ed il piano degli investimenti in coerenza con la tariffa.

Più di recente, con la legge della Regione Puglia n. 14 del 28.03.2024 (recante “*Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato*”), è stata prevista:

1) la costituzione, da parte dei comuni pugliesi, di una società per azioni (“società veicolo”) a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, con divieto di ingresso di privati;

2) la messa a disposizione, da parte della Regione Puglia, di un capitale massimo di 400.000 euro per la società veicolo, ripartito tra i comuni che vi conferiscono le azioni di AQP S.p.A.;

3) la corresponsione di un contributo straordinario di 300.000 euro per le attività della società veicolo;

4) la cessione gratuita, fino al 20% del capitale di AQP S.p.A., dalla Regione Puglia ai comuni, a condizione che i medesimi trasferiscano le azioni alla società veicolo entro 90 giorni.

Con l'art. 3, comma 2-ter del d.l. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024 è stato espressamente previsto che *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società”*.

Con delibera n. 111 del 19.12.2024 l'A.I.P. ha individuato il modello gestionale dell'*in house providing* quale forma ottimale per la gestione del servizio idrico integrato in Puglia sulla base di un'analisi tecnica comparativa delle forme di affidamento, di una analisi c.d. SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, di un *benchmarking* tra la gestione di AQP S.p.A. ed altri operatori idrici nazionali, delle valutazioni sulla qualità del servizio, sull'efficienza, sui costi, sull'impatto sulla finanza pubblica, sull'universalità e socialità del servizio.

Con successiva delibera n. 52 del 30.06.2025 il consiglio direttivo dell'A.I.P. ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese ad AQP S.p.A. per 20 anni, dall'1.01.2026 al 31.12.2045, in attuazione dell'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter del d.l. n. 153/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024) e della legge della Regione Puglia n. 14/2024, prendendo contestualmente atto del nuovo statuto di AQP S.p.A. (modificato con delibera della Giunta regionale n. 894 del 26.06.2025 ed approvato dall'assemblea straordinaria del 30.06.2025), che la configura come società *in house* c.d. a cascata con capitale interamente pubblico e incedibile, oggetto sociale limitato a servizi di interesse economico generale, vincolo che oltre l'80% del fatturato derivi da

affidamenti degli enti soci e previsione di controllo analogo congiunto mediante comitato di coordinamento e controllo.

In definitiva, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, comma 2-ter del d.l. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024 e della legge della Regione Puglia n. 14/2024 i comuni pugliesi costituiscono una società veicolo a totale capitale pubblico e controllo analogo congiunto, i medesimi comuni trasferiscono alla società veicolo le azioni di AQP S.p.A. ricevute gratuitamente dalla Regione Puglia e la società veicolo rappresenta il soggetto tramite il quale i comuni esercitano il controllo di secondo livello su AQP S.p.A. e che permette di qualificare la medesima AQP S.p.A. quale società *in house* ai sensi dell'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. Del resto, la partecipazione alla costituzione della società veicolo appare strettamente funzionale alle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato, un servizio pubblico locale di rilevanza economica, per come declinato dalla Costituzione, dalle leggi statali e, nel caso in esame, dalla legge della Regione Puglia n. 14/2024.

6.5 In sintesi, la circostanza che nel caso in esame la partecipazione del Comune di Minervino Murge (BT) ad una società avente "*la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale*" avvenga non già *singulatum* - ossia sulla base di un indirizzo deliberato su basi atomistiche - bensì in virtù della (obbligatoria, *ex lege* regionale) appartenenza al citato ambito territoriale unico regionale, impone di sussumere l'intera iniziativa in un alveo più ampio, ritenendo di conseguenza che la deliberazione del (Commissario straordinario con i poteri del) consiglio comunale di Minervino Murge (BT) integri la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all'ente regionale.

6.6 In proposito, rileva altresì la circostanza che l'assolvimento degli oneri motivazionali *ex art. 5, comma 1 del T.U.S.P.* sia avvenuto, in modo identico per tutte le delibere consiliari di partecipazione alla costituzione della società veicolo, *per relationem* al contenuto delle deliberazioni dell'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.) *ut supra* richiamate.

6.7 In relazione a quanto precede, pertanto, il Collegio ritiene, per quanto sopra meglio precisato, che l'iniziativa in esame non ricada nell'ambito di

applicazione dell'art. 5 del T.U.S.P. sostanziandosi nella “*costituzione di una società ... in conformità a espresse previsioni legislative*”.

6.8 A fronte di quanto rilevato, tuttavia, si evidenzia altresì che la citata deroga procedurale di cui all'art. 5, comma 1 del T.U.S.P. - che com'è noto riguarda l'onere di motivazione analitica e gli adempimenti correlati (relazione *ex art. 5*, comma 3 del T.U.S.P., trasmissione entro un termine stabilito, ecc.) - non esonera dall'obbligo sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica, la sostenibilità e l'assenza di oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica locale, come impone il combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo art. 5 del T.U.S.P.; in effetti, nel caso in esame si evidenzia che la prospettata sostenibilità economica dell'operazione poggia su ipotesi favorevoli circa la redditività e le politiche di utili di AQP S.p.A. e richiede, quindi, un attento monitoraggio periodico della gestione della società veicolo e del rapporto costi/benefici, anche ai fini dei successivi obblighi di revisione periodica delle partecipazioni (*ex art. 20 del T.U.S.P.*).

6.9 In tale quadro, il Collegio, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., invita comunque il Comune di Minervino Murge (BT) a voler:

1) aggiornare, in occasione delle ricognizioni periodiche *ex art. 20 del T.U.S.P.*, una motivazione analitica *ex post* sulla permanenza delle condizioni di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione nella società veicolo, con evidenza di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario (peraltro non trasmesso dall'ente né presente tra gli allegati di cui alla delibera del commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 18.12.2025);

2) prevedere, nel proprio sistema di controlli interni, un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo e sul rispetto del divieto di porre a carico della finanza comunale i costi di funzionamento, adottando, ove necessario, tempestive misure di razionalizzazione e/o ridimensionamento ai sensi del T.U.S.P..

7. Conclusioni

7.1 In conclusione, a fronte di quanto *supra* rilevato e con riserva di ogni ulteriore valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell'art. 148-bis, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 5, comma 3 del

medesimo T.U.S.P., si dichiara la partecipazione del Comune di Minervino Murge (BT) alla costituenda società avente "*la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale*" non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del T.U.S.P..

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, dichiara che l'iniziativa in epigrafe indicata non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Commissario straordinario del Comune di Minervino Murge (BT), nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente medesimo.

ORDINA

al Comune di Minervino Murge (BT) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, secondo periodo del T.U.S.P..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

Il Magistrato Relatore

F.to Nunzio Mario TRITTO

La Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 15 gennaio 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta Lenoci